

[2015-2020] Come garantirsi il pagamento ecologico e chi ha diritto ad nuovi titoli

Nuova Pac, i vostri quesiti

[APPLICARE IL GREENING Anche il set-aside è una coltura

Vorrei informazioni sulla nuova gestione Pac 2015.

Sono imprenditrice agricola, non Iap, coltivo dal 2008 i miei terreni (circa 34.80 ha con tare). I titoli sono stati ricevuti dall'accesso alla riserva nazionale.

Chiedo se per la Pac 2015 posso fare due colture e avere anche il greening o devo mettere una terza coltura. Se sì, posso seminare orzo?

Attualmente pratico queste tre colture:

- erba medica circa 20 ha;
- frumento tenero 13 ha;
- set-aside 1,8 ha.

E.S. – email

■ ■ Per beneficiare del pagamento ecologico (comunemente detto *greening*) nei terreni a seminativo, la nuova Pac impone gli impegni della **diversificazione** e del rispetto del 5% di **“aree di interesse ecologico”**.

L'imprenditrice agricola, che ha posto il quesito, già rispetta gli impegni del *greening*, in quanto pratica tre colture (erba medica, frumento tenero, set-aside) e dispone del 5% di aree di interesse ecologico (set-aside).

Per chiarire questa conclusione, esaminiamo la normativa in questione.

Affinché l'agricoltore possa beneficiare del pagamento ecologico, il Reg. Ue 1307/2013 (artt. 43-47) prevede due impegni di *greening* per le aziende a seminativo: diversificazione e aree di interesse ecologico.

Il primo impegno è la **diversi-**



ficazione delle colture che prevede la presenza di:

- almeno **due** colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa **tra 10 e 30 ha**, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo;

- almeno **tre** colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è **superiore a 30 ha**, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il 95%.

L'imprenditrice agricola possiede un seminativo maggiore di 30 ettari e già rispetta le tre colture (erba medica, frumento tenero, set-aside) nelle percentuali previste. Si deve infatti tener presente che il set-aside (terreno lasciato a riposo) viene considerato una coltura (art. 44, Reg. Ue 1307/2013).

Qualora l'imprenditrice volesse coltivare l'orzo, essa può essere considerata una coltura diversa dal frumento tenero.

Infatti, il Reg. Ue 1307/2013 (art. 44, par. 4) recita che per *“coltura”* si intende *“una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti dalla classificazione botanica delle colture”*.

Siccome il frumento tenero è *Triticum aestivum* e l'orzo *Hordeum vulgare*, essi appartengono a colture, e generi, diversi ai fini del pagamento ecologico.

Il secondo impegno è il rispetto delle **aree di interesse ecologico**, o *ecological focus area (EFA)*, che sono obbligatorie per le aziende superiori a 15 ha a seminativo, per almeno il 5% della superficie a seminativo dell'azienda.

L'imprenditrice agricola già rispetta questo impegno, in quanto dispone di 1,8 ha di set-aside.

Si precisa che il set-aside (terreni lasciati a riposo) prevede l'assenza di qualsiasi produzione agricola (art. 45, Reg. 639/2014). ■ ■

[NUOVI AGRICOLTORI Riserva nazionale o compravendita

Sto per iniziare l'attività agricola con l'acquisto di un nuovo fondo, non ho presentato domanda Pac nel 2013 e nemmeno nel 2014.

È possibile acquistare, da un agricoltore che ha maturato i requisiti per l'assegnazione dei nuovi titoli, il diritto a ricevere gli aiuti nel 2015 e il relativo importo maturato dall'agricoltore cedente?

■ ■ Da quanto si evince, l'agricoltore è un *“nuovo agricoltore”* in procinto di acquistare un fondo rustico.

In questo caso l'agricoltore può seguire due strade:

- 1) accesso alla riserva nazionale;
- 2) clausola di cessione dei *“diritti”* nel contratto di compravendita.

La *prima strada* (accesso alla **riserva nazionale**) è prevista dal nuovo regolamento sui pagamenti diretti (Reg. 1307/2013, art. 30), che recita: *“gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare titoli ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano ad esercitare l'attività agricola”*. Per *“agricoltore che inizia ad esercitare l'attività agricola”*, detto comunemente *“nuovo agricoltore”*, si intende una persona fisica o giuridica che nei cinque anni precedenti non ha praticato alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo di una persona giuridica dedita all'attività agricola.

Le scelte italiane sull'attuazione della Pac hanno previsto la costituzione della riser-



va nazionale con una trattenuta del 3% del massimale del pagamento di base. Possono presentare domanda di accesso alla riserva nazionale le persone di età compresa **tra 18 e 65 anni**.

Il valore dei titoli da assegnare tramite la riserva nazionale è pari al **valore medio nazionale**.

Quindi l'agricoltore in questione può presentare domanda alla riserva nazionale, se è "nuovo agricoltore" di età compresa tra 18 e 65 anni e ricevere i titoli (uno per ogni ettaro ammissibile) sui terreni acquistati.

La *seconda strada* è quella dell'inserimento di una clausola nel contratto di compravendita che preveda il trasferimento dei "diritti" dal venditore all'acquirente, compreso il diritto a ricevere i titoli (il cosiddetto "requisito del 2013") e l'importo del "montepremi" maturato su tale fondo rustico. Precisiamo la questione.

I requisiti per l'assegnazione dei nuovi titoli sono tre:

- 1) essere agricoltore attivo;
- 2) presentare una domanda di assegnazione di titoli entro il 15 maggio 2015;
- 3) aver presentato una doman-

da di aiuto per il 2013.

L'agricoltore che non possiede il "requisito del 2013" può acquisirlo in caso di acquisto di un'azienda o parte di essa, se previsto nel contratto di compravendita (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013). Il venditore che trasferisce tali "diritti" dev'essere agricoltore attivo e deve aver presentato una domanda di aiuto per il 2013.

A questo punto, c'è la necessità di trasferire anche il valore dei titoli maturati sui terreni acquistati.

A tal proposito, il regolamento delegato n. 639/2014 chiarisce la possibilità di trasferire i titoli da assegnare, in caso di compravendite effettuate prima del 15 maggio 2015: la volontà dev'essere prevista nel contratto di compravendita.

In altre parole, l'acquirente dell'azienda agricola acquisisce tutti i diritti dell'azienda acquistata, sia il valore dei titoli che il "requisito del 2013".

Con la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli vengono assegnati al venditore e direttamente trasferiti al compratore.

Il trasferimento richiede che l'acquirente sia agricoltore attivo. **■A.F.**

[ASNACODI] Al via la campagna InfoPac2014 Assicurazioni salvaredditi

Il clima è sempre più imprevedibile e i soldi pubblici per far fronte ai danni sono praticamente spariti. Ecco perché è ancora più importante puntare sulla prevenzione, sfruttando al meglio le opportunità della nuova Pac.

Questo il messaggio di Asnacodi, l'associazione nazionale dei Consorzi di difesa, che ha lanciato InfoPac2014, la prima campagna di informazione sugli strumenti assicurativi in agricoltura, finanziata dall'Ue.

Oggi poco più di 80mila imprese agricole, quasi esclusivamente al Nord (in particolare Nord Est), adottano strumenti di protezione per evitare perdite di reddito. Troppo poche. L'obiettivo della campagna è raggiungere 250mila imprenditori per spiegare gli strumenti disponibili e come accedere alle agevolazioni europee. In agenda 3 workshop territoriali, 30 seminari, 2.000 presidi di informazione, un sito web, un Forum internazionale (Roma, 23-24 ottobre) e un evento conclusivo al Vini-taly 2015.

«Fino al 2004 c'era una forte avversione all'utilizzo di fondi pubblici per finanziare le assicurazioni - ha spiegato il presidente di Asnacodi, **Albano Agabiti** -. Con la nuova Pac la gestione del rischio è diventata uno degli asset portanti». Per i prossimi 7 anni l'Europa ha infatti messo a disposizione 1,640 miliardi di €, cui vanno aggiunti 20 milioni di €/anno per il vitivinicolo e incentivi extra finanziari (es: punteggi più alti nelle graduatorie).

«I sistemi di protezione del reddito sono sempre più "su misura". Le assicurazioni sono nate per tutelare dai danni della grandine, ma oggi non esistono più polizze monorischio e si copre non solo il dato quantitativo, ma anche quello qualitativo e commerciale».

Nel 2013 hanno aderito ai 65 Consorzi di difesa 83mila imprese sottoscrivendo assicurazione agevolate per 6,9 miliardi di euro. Il contributo pubblico (comunitario + nazionale) per le polizze agevolate a copertura delle produzioni vegetali incide per il 70%. **■Federica Levi**

EVENTI AMMESSI

- Avversità atmosferiche, emergenze ambientali;
- fitopatie, infestazioni parassitarie, epizoozie;
- perdite di reddito.

STRUMENTI PAC 2015-2020

1. **Assicurazioni agevolate:** contributo comunitario fino al 65% della polizza per i premi di assicurazione del raccolto, degli animali, per le perdite economiche causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie.
2. **Fondi di mutualistici:** contributi in caso di perdite economiche causate da focolai di epizoozie, avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed emergenze ambientali.
3. **Stabilizzazione del reddito:** indennizzi da parte di fondi mutualistici per perdite oltre il 30% del reddito medio annuo della singola impresa e non superiori al 70% della perdita di reddito. Contributo massimo: 65% degli importi versati dal fondo di mutualizzazione agli agricoltori.